



CITTÀ DI POTENZA

N 75/2018 REGISTRO PROVVEDIMENTI SINDACALI

MUSICA E SPORT 2018 :DIVIETO SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO ED ALLUMINIO .

IL SINDACO

PREMESSO

- che, per il 7, 8 ed il 9 settembre pp.vv. è previsto lo svolgimento della manifestazione "MUSICA E SPORT 2018", in piazza Don Pinuccio Lattuchella di questa città;
- che la manifestazione di cui sopra richiamerà, in particolare per gli eventi previsti nelle giornate di venerdì 7 e sabato 8 settembre, un notevole afflusso di pubblico cittadino ed extracittadino;

CONSIDERATO

che l'afflusso di utenza, durante il predetto evento, potrebbe generare episodi di liti, schiamazzi e violenza, a nocumento dell'ordine e della pubblica incolumità; ;

CONSIDERATO

che la pericolosità dei comportamenti di cui sopra risulta essere sempre amplificata dall'uso improprio di contenitori di vetro e di lattine trasformabili in armi da taglio;

RITENUTO

opportuno, pertanto, sentiti gli uffici interessati per competenza, al fine salvaguardare quanto più possibile l'incolumità dei partecipanti e dei residenti nonché la stessa riuscita dell'evento, disporre, con il presente provvedimento, il divieto, in piazza Don Pinuccio Lattuchella e nelle aree limitrofe che sono indicate in calce al presente provvedimento, il divieto di somministrazione e vendita di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, dalle ore 16,00 del 7 settembre 2018 alle ore 6,00 del 9 settembre successivo;

RITENUTO

opportuno disporre il divieto di cui sopra per gli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, per gli esercenti commerciali di vendita al dettaglio su area pubblica o privata, per i laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, per i titolari di distributori automatici di bevande, nonché per gli operatori anche non professionali che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea nelle aree indicate in dispositivo ;

RITENUTO

opportuno, altresì, disporre, per lo stesso periodo sopra indicato, e nelle stesse aree, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica;

VISTI:

la legge 24 novembre 1981, n. 689 e.ss.mm.ii;

l'art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed in particolare il comma 4 che dispone che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*;

l'art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

lo Statuto Comunale;

ORDINA

per i motivi specificati in premessa

1. in Piazza Don Pinuccio Lattuchella, in Via Adriatico e piazzali adiacenti e comunque in tutto il Rione Poggio Tre Galli, in Piazza Della Costituzione Italiana, in Via Unità D'Italia, Via Vienna, Via Parigi, Via Londra, Via Amsterdam, Via Madrid, Via Atene, Via Anzio, Via Del Mediterraneo, Via V.Verrastro ed in Via Del Gallitello, per il tratto ricompreso tra l'incrocio di Via Verrastro con Via Del Gallitello e la prima rotonda a destra (che interseca Via Del Gallitello, Via Di Molinari e Via Isca del Pioppo), il divieto di somministrazione, vendita o cessione ad altro titolo di alimenti e bevande in qualsiasi tipo di contenitore di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o a turbare l'incolumità fisica e l'ordine pubblico, per il 7 e l'8 settembre 2018, a partire dalle ore 16,00 del 7 settembre e sino alle ore 6,00 del 9 settembre successivo ;

2. il divieto è diretto agli esercenti i pubblici esercizi con somministrazione di alimenti e bevande, agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione in area pubblica o privata, ai laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita di bevande, ai titolari di distributori automatici di bevande nonché per gli operatori, anche non professionali, che esercitano l'attività di vendita e somministrazione negli eventi di somministrazione temporanea nelle aree indicate al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento;

3. agli esercenti commerciali di vendita al dettaglio e somministrazione anche temporanea in area pubblica di cui sopra è fatto obbligo, dalle ore 16,00 del 7 settembre 2018 alle ore 6,00 del 9 settembre successivo, di somministrare, vendere o cedere a qualsiasi titolo alimenti e bevande in contenitori monouso, in cartone o plastica e di predisporre idonei raccoglitori di rifiuti, adeguati alle necessità, per numero e per capienza, affinché i medesimi rifiuti non vengano dispersi nell'ambiente;

4. nell'area delimitata, secondo le indicazioni riportate al punto 1 del dispositivo del presente provvedimento, il divieto di portare al seguito, a piedi o a bordo di veicoli, alimenti e bevande in contenitori di vetro, di alluminio o in altro materiale potenzialmente utilizzabile quale strumento atto ad offendere o turbare l'incolumità pubblica, dalle ore 16,00 del 7 settembre 2018 e sino alle ore 6,00 del 9 settembre successivo.

Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma non inferiore ad € 25,00 e non superiore ad € 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss. mm. ed ii. ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DISPONE

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio e straordinario.

Il presente provvedimento è trasmesso per l'esecuzione alla Questura di Potenza, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato e al Comando della Polizia Locale di Potenza per la sorveglianza e per l'esecuzione della medesima nonché per ogni altro aspetto di specifica competenza;

Il presente provvedimento è trasmesso, inoltre, per quanto di competenza, al Prefetto di Potenza, ai sensi dell'art. 54 bis, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, affinché sia fornita l'assistenza della forza pubblica necessaria per l'osservanza della presente ordinanza.

La presente ordinanza è inviata, per conoscenza, al Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.

DISPONE, altresì,

che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Potenza, nonché sul sito istituzionale dell'Ente;

che della presente ordinanza venga data massima diffusione attraverso gli organi di informazione: radio, televisione e stampa locale.

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che avverso la presente ordinanza, è ammesso:

- ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata;

oppure in alternativa,

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (*D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971*);
- ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Potenza.

Dalla Residenza Municipale, 6 settembre 2018

*Pratica Istruita dalla P.O. Attività Produttive
dott.ssa Maria Teresa Laraia*

*IL SINDACO
(DARIO DE LUCA)*

Dario De Luca